

invalutazione dei beni immobili ai sensi della
legge 11 febbraio 1952, n. 74, il Consiglio dei
Ministri, in relazione ai pareri dell'Avvocatura
Stato e del Consiglio di Stato, ha
riconosciuto l'opportunità della presentazione
di un disegno di legge che estende agli enti
assennatori di diritto pubblico le norme della
legge 11 febbraio 1952, n. 74."

Dunque, nessun dubbio sulla fi-
nalità e sul valore dell'art. 8, finalità addi-
rittura sottolineata e resa evidente dal prowe-
dimento in parola, che ha mutato in termi-
ni letterali la indicazione base della legge
n. 74 facendo preciso riferimento "alle altre
norme che disciplinano le valutazioni sta-
bilite per le società ed enti soggetti a bi-
lancio."

Di fronte a questi chiari ed ine-
quivocabili testi e situazioni sarebbe un an-
dar contro lo spirito e la lettera della legge,
sarebbe un andar contro le intenzioni e le istru-
zioni date dalle Autorità di Governo e sareb-
be infine contraddire tutta una logica e
conseguente linea di condotta dell'Istituto,
il dare luogo ad una impostazione di bilan-